



Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro

Avamprogetto

(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del [data]

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 1999² sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis}

Se il Cantone in cui il datore di lavoro distacca i lavoratori prevede disposizioni sui salari minimi e se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d'applicazione materiale e personale di queste disposizioni, il datore di lavoro deve garantire loro il salario minimo cantonale.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

Il rispetto dei salari minimi cantionali secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} è controllato dall'autorità competente del Cantone interessato. Al posto degli articoli 7 capoversi 1 lettera d e 2–5 nonché 7a, 9 e 11–13, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto cantonale.

Art. 7b Inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

¹ Se la Commissione tripartita non adempie o adempie in maniera parziale i compiti di osservazione secondo l'articolo 360b capoversi 3–5 CO³ o se un organo di

¹ FF 20XX ...

² RS 823.20

³ RS 220

controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 non adempie o adempie in maniera parziale i suoi compiti esecutivi previsti dalla presente legge e da una convenzione sulle prestazioni conclusa in virtù dell'articolo 7 capoverso 5 o dell'articolo 7a capoverso 3, la Confederazione riduce o sopprime l'indennità di cui all'articolo 7 capoverso 5 e, all'occorrenza, l'indennità di cui all'articolo 7a capoverso 3.

² Se l'inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi è constatata soltanto dopo il versamento dell'indennità, la Confederazione ne chiede la restituzione totale o parziale nonché un interesse annuo del cinque per cento dal giorno del versamento.

³ Nei casi di rigore, la Confederazione può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell'indennità.

II

Le legge del 17 giugno 2005⁴ contro il lavoro nero è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 11

Art. 16 Spese dei controlli

Tenore del vigente art. 16 senza rubrica

Art. 16a Inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

¹ Se un organo cantonale di controllo non adempie o adempie in maniera parziale i suoi compiti esecutivi previsti dalla presente legge e da un'eventuale convenzione sulle prestazioni tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Cantone, la Confederazione riduce o sopprime l'indennità di cui all'articolo 16 capoverso 2.

² Se l'inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi è constatata soltanto dopo il versamento dell'indennità, la Confederazione ne chiede la restituzione totale o parziale nonché un interesse annuo del cinque per cento dal giorno del versamento.

³ Nei casi di rigore, la Confederazione può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell'indennità.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 822.41

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr